

## **Deliberazione agosto 2010 – VIS 88/10**

**Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Mediterranea Energia Soc. Cons. a r.l.**

### **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 3 agosto 2010

#### **Visti:**

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00;
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, VIS 81/09;
- la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2009, VIS 90/09;
- la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2010, ARG/gas 26/10.

#### **Fatto**

1. Con *e-mail* 4 maggio 2009 (prot. Autorità 23626) Mediterranea Energia Soc. Cons. a r.l. (di seguito: Mediterranea o società) ha comunicato agli Uffici dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) di gestire il servizio di distribuzione e fornitura di gas di petrolio liquefatti (GPL) nella frazione Secchiano del Comune di Cagli (PS) e nella frazione Rendinara del Comune di Morino (AQ), rispettivamente dal 1994 e dal 2003.
2. Gli Uffici dell'Autorità, dopo aver verificato che nei propri archivi non risultava registrata alcuna attività di fornitura di GPL nelle predette località, con nota 26 maggio 2009 (prot. Autorità 29222) hanno richiesto a Mediterranea chiarimenti circa il servizio svolto e le ragioni per le quali non era mai stata comunicata l'esistenza delle forniture attivate.
3. La società non ha fornito alcun riscontro alla suddetta richiesta.

4. L'Autorità, con deliberazione VIS 90/09, ha avviato, nei confronti di Mediterranea, un procedimento per accertare la violazione degli articoli 3, comma 4, 6, comma 1, 12, comma 2, 13, comma 1, 15, commi 1 e 2, della deliberazione n. 237/00 e degli articoli 12, commi 1 e 8, e 13, comma 1, della deliberazione n. 173/04, e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria. In particolare, le violazioni contestate riguardano l'omessa presentazione all'Autorità, secondo le scadenze previste, delle proposte tariffarie e l'omessa comunicazione all'Autorità dell'avvio della gestione del servizio nelle predette località.
5. Con la precedente deliberazione VIS 81/09 l'Autorità aveva avviato un procedimento preordinato a determinare d'ufficio le condizioni economiche, ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione n. 237/00 e dell'articolo 12 della deliberazione n. 173/04. Tale procedimento si è poi concluso con deliberazione ARG/gas 26/10.
6. Con nota 22 ottobre 2009 (prot. Autorità 061575) la società ha affermato di essere subentrata nell'alimentazione delle predette località "solo a decorrere dal 3 novembre 2008", per effetto dell'acquisto di un non meglio precisato ramo d'azienda dal precedente gestore (Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro Cons. Coop. Società Cooperativa).
7. Con nota 19 maggio 2010 (prot. Autorità 19497) il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
8. In data 8 giugno 2010 si è svolta l'audizione finale davanti al Collegio, nel corso della quale la società ha chiesto ed ottenuto un breve termine per documentare il subentro di cui al precedente punto 6.
9. Con nota 14 giugno 2010 (prot. Autorità 022170) la società ha documentato che in data 28 ottobre 2008 il Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro Cons. Coop. Società Cooperativa ha costituito, unitamente ad altra società a responsabilità limitata, Mediterranea Energia Soc. Cons. a r.l., conferendovi il ramo d'azienda relativo al gas.

### **Valutazione giuridica**

10. Gli articoli 3, comma 4, 15, commi 1 e 2, della deliberazione n. 237/00 e l'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04 impongono agli esercenti degli ambiti tariffari riforniti a GPL una serie di obblighi informativi nei confronti dell'Autorità, tra i quali quello di comunicare, entro trenta giorni dal suo verificarsi, l'attivazione delle forniture.
11. Gli articoli 6, comma 1, 13, comma 1, 12, comma 2, della deliberazione n. 237/00, l'articolo 12, comma 1 e l'originaria versione dell'articolo 13, comma 1, della deliberazione n. 173/04 impongono agli esercenti degli ambiti tariffari riforniti a GPL di sottoporre proposte tariffarie, con cadenza annuale, alla preventiva approvazione dell'Autorità.
12. Dagli elementi acquisiti agli atti emerge che Mediterranea non ha adempiuto all'obbligo di comunicare all'Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, l'attivazione delle forniture nelle località menzionate nel precedente punto 1, in violazione dell'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04. La dovuta comunicazione è pervenuta soltanto il 4 maggio 2009, mentre avrebbe dovuto pervenire (entro trenta giorni dal subentro nell'alimentazione delle predette località e cioè) entro il 28 novembre 2008.

13. Un'interpretazione sistematica delle disposizioni indicate nel precedente punto 11 conduce tuttavia ad escludere che sulle imprese distributrici di GPL gravi un vero e proprio *obbligo* di presentazione delle proposte tariffarie, la cui violazione le esporrebbe all'irrogazione di sanzioni da parte dell'Autorità. Piuttosto sulle imprese incombe un *onere* di presentazione delle proposte tariffarie per evitare l'applicazione delle condizioni economiche determinate d'ufficio: determinazione avvenuta, nella specie, con deliberazione ARG/gas 26/10. Pertanto non sussistono le violazioni contestate con deliberazione VIS 90/09 relativamente ai profili tariffari.
14. Sussiste invece la violazione dell'obbligo informativo di cui all'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04 perché soltanto il 4 maggio 2009 Mediterranea ha comunicato agli Uffici dell'Autorità il subentro, avvenuto il 28 ottobre 2008, nell'alimentazione delle località menzionate nel precedente punto 1. Detta comunicazione avrebbe dovuto essere effettuata entro il 28 novembre 2008.

### **Quantificazione della sanzione**

15. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - gravità della violazione;
  - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - personalità dell'agente;
  - condizioni economiche dell'agente.
16. Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95*", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246, in data 20 ottobre 2008 (Supplemento Ordinario n. 234).
17. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Mediterranea ha disatteso una disposizione volta all'attivazione di flussi informativi funzionali a consentire all'Autorità di monitorare la gestione del servizio. La società si è venuta a trovare, dal 28 novembre 2008 al 4 maggio 2009, nell'indebita situazione di svolgere il servizio nelle località menzionate nel precedente punto 1 senza consentire all'Autorità di verificare l'applicazione della regolazione relativa anche a profili non tariffari (condizioni di erogazione del servizio, *standard* di qualità commerciale, *standard* di sicurezza, disciplina *unbundling*).
18. Tuttavia, la gravità della violazione è attenuata dalla ridotta estensione temporale (circa 5 mesi), dalla ridotta estensione territoriale (le sole località indicate nel precedente punto 1) e dal circoscritto numero di utenti coinvolti.
19. Per quel che riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcun elemento utile.
20. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, la società non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. Meritevole di positiva considerazione è la circostanza che sia stata la stessa società a rappresentare all'Autorità la violazione, ponendo nel contempo fine alla stessa.
21. Quanto al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, il fatturato realizzato dalla società nel 2008, nell'esercizio di distribuzione e fornitura di gas diversi dal naturale, è pari a circa 28.000,00 euro.

22. Gli elementi indicati nei precedenti punti da 17 a 21 conducono a determinare la sanzione, per la violazione degli obblighi di comunicazione di cui al precedente punto 10, nella misura di euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84)

### **DELIBERA**

1. si accerta la violazione, da parte di Mediterranea Energia Soc. Cons. a r.l., dell'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04 nei sensi di cui in motivazione;
2. è irrogata a Mediterranea Energia Soc. Cons. a r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84);
3. non sussistono le violazioni degli articoli 6, comma 1, 13, comma 1, 12, comma 2, della deliberazione n. 237/00 e degli articoli 12, comma 1 e 13, comma 1, della deliberazione n. 173/04;
4. si ordina a Mediterranea Energia Soc. Cons. a r.l. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
6. si ordina a Mediterranea Energia Soc. Cons. a r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Mediterranea Energia Soc. Cons. a r.l., con sede legale in Via Galvani, 17/B, 47100 Forlì, pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) e trasmesso in copia ai Comuni di Cagli, Piazza Matteotti, 1, 61043 Cagli (PS) e di Morino, via XXIV Maggio, 1, 67050 Morino (AQ), in persona dei rispettivi Sindaci *pro tempore*.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

3 agosto 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis